

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 241/90 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE
COMUNE CON RIFERIMENTO ALLA CARATTERIZZAZIONE MERCEOLOGICA DELLA RACCOLTA
MULTIMATERIALE DI IMBALLAGGI PLASTICI**

TRA

La Città Metropolitana di Torino, codice fiscale 01907990012, rappresentata dal Consigliere Delegato all'Ambiente e vigilanza ambientale, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di Torino (TO) - Corso Inghilterra 7;

E

L' Autorità Rifiuti Piemonte, codice Fiscale 09247680011, rappresentato dal Presidente, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di Torino (TO) – via Pio VII, 9;

E

Il Consorzio di Area Vasta CCS, codice Fiscale 06840320011, rappresentato dal Presidente, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di Chieri (TO) - Via Palazzo di Città n. 10;

E

Il Consorzio di Area Vasta CISA, codice Fiscale 92007630012, rappresentato dal Presidente, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di Ciriè (TO) - via Trento, 21/D;

E

Il Consorzio di Area Vasta COVAR14, codice Fiscale/P Iva 80102420017, rappresentato dalla Presidente, domiciliata ai fini del presente Accordo presso la sede di Carignano (TO) – via Aldo Cagliero, 3i;

E

La società ACSEL, codice Fiscale/P Iva 08876820013, rappresentato dal Direttore, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di Sant'Ambrogio di Torino (TO) – via delle Chiuse,21;

E

La società SCS, codice Fiscale/P Iva 06830230014, rappresentato dal Direttore, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di Ivrea (TO) – via Novara, 31/A;

E

La soc. Istituto per le piante da legno e l'ambiente – IPLA, codice Fiscale/P Iva 02581260011, rappresentato dall'Amministratore Unico, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di Torino (TO) – Corso Casale, 476.

PREMESSO CHE

- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata dal d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il d.lgs. 152/06 è stato modificato dal d.lgs 116/20 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e dal d.lgs 196/21 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

- l'art. 177 del d.lgs. 152/06 sancisce l'importanza della previsione di misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia e l'efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione Europea. Per conseguire tale finalità e gli obiettivi previsti, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/06 e s.m.i., adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati;
- l'art. 178 del d.lgs. 152/06 precisa che "1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.";
- che l'art. 178-bis del d.lgs 152/06 al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, istituisce, anche su istanza di parte, regimi di responsabilità estesa del produttore, i cui requisiti sono precisati nel successivo articolo 178-ter, e la determinazione delle misure che includono l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilità finanziaria per tali attività nonché misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente decreto;
- che l'art. 222 del d.lgs. 152/06 attribuisce agli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero ai Comuni il compito di organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio; che i servizi relativi a gestione della raccolta differenziata, al trasporto, nonché alle operazioni di cernita siano prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI);
- per conseguire gli obiettivi previsti dal d.lgs. 152/06 le pubbliche amministrazioni possono promuovere accordi e protocolli d'intesa, avvalendosi di soggetti pubblici o privati;

PREMESSO INOLTRE CHE

- l'articolo 197 del d.lgs.152/06 attribuisce alle Province/Città Metropolitane "in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale";

- alla **Città Metropolitana di Torino**, ai sensi dell'art. 24 della l.r. 1/2018, compete:
 - il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni agli obblighi definiti dalla normativa di settore;
 - lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti.
- con Convenzione del 04 settembre 2023, Rep. n. 56740 è stata costituita, ai sensi della L.R. 1/2018, **l'Autorità Rifiuti Piemonte**, cui compete fra l'altro la programmazione annuale dei flussi di rifiuti di competenza, compresi gli scarti delle raccolte differenziate;
- i **Consorzi di Area Vasta CCS, CISA e COVAR14** costituiti ai sensi e per gli effetti dalla l.r. 1/2018, svolgono, nel bacino o sub-bacino di riferimento, le funzioni di governo e coordinamento dell'organizzazione dei servizi di bacino (prevenzione dei rifiuti urbani, riduzione dei rifiuti indifferenziati, raccolta, trasporto, spazzamento stradale, conferimenti separati, realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata, conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche), per assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani nelle fasi di raccolta e avvio al recupero;
- le **Aziende pubbliche ACSEL e SCS** svolgono, a seguito degli affidamenti da parte dei Consorzi di Area Vasta (rispettivamente CADOS e CCA), le attività di gestione operativa dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di avvio a recupero/smaltimento degli stessi;
- la società **Istituto per le piante da legno e l'ambiente**, nel seguito **IPLA**, costituita in attuazione della legge n.12 dell'8 marzo 1979 è una Società per azioni a totale capitale pubblico, che nei confronti della Regione Piemonte, azionista di maggioranza, e degli altri soci ricopre il ruolo di struttura tecnica di riferimento per lo sviluppo di azioni innovative e per il supporto alle politiche nel campo forestale, ambientale e in quello delle risorse energetiche. L'I.P.L.A. svolge attività di gestione, di ricerca applicata e di sperimentazione. In quanto struttura a elevata e diversificata specializzazione, rappresenta uno strumento tecnico-scientifico a supporto delle politiche di tutela, pianificazione, sviluppo e valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico, in particolare nelle aree protette e in ambito forestale, e del razionale utilizzo delle risorse primarie. L'Istituto opera prevalentemente al servizio del territorio e ha per oggetto, fra l'altro, il supporto all'attuazione delle politiche ambientali, con particolare riferimento agli interventi sul territorio finalizzati alla conoscenza e all'utilizzo ecosostenibile delle acque e dei rifiuti.

RILEVATO CHE

- i rifiuti di imballaggi sono soggetti al principio della responsabilità estesa del produttore (EPR – direttiva 94/62/CE e direttiva UE 2008/98, come modificate rispettivamente dalle direttive 852/2018 e 851/2018) e rientrano nel perimetro della gestione dei sistemi di EPR (artt. 220 ss. d.lgs. n. 152/2006);
- gli ultimi due importanti interventi normativi europei (Direttiva (UE) 2019/904, cd Single-Use Plastic e Regolamento (UE) 2025/40, cd PPWR) intervengono fra l'altro nel regime della responsabilità estesa del produttore rafforzandolo oltre che più stringenti obiettivi di intercettazione dei rifiuti di imballaggio e di riciclabilità;

- ai sensi dell'art. 221 del d.lgs. 152/06 i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio riferibili ai propri prodotti definiti in proporzione alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale. Ai produttori e agli utilizzatori è attribuita la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;
- Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del Programma di cui all'articolo 225, i produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre finalità indicate nell'articolo 224, i produttori e gli utilizzatori partecipano al CONAI aderendo ad uno dei consorzi di cui all'art. 223 del Dlgs 152/06 o a un sistema autonomo (fatta salva la possibilità di realizzare sistemi di restituzione);
- Al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni, CONAI ed i sistemi autonomi di cui all'articolo 221, comma, 3 lettere a) e c) promuovono e stipulano un accordo di programma quadro, di cui alla legge 241/90 e successive modificazioni, su base nazionale tra tutti gli operatori del comparto di riferimento, intendendosi i sistemi di responsabilità estesa del produttore operanti, con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o con gli Enti di gestione di Ambito territoriale ottimale. In particolare, tale accordo stabilisce:
 1. la copertura dei costi di cui all'articolo 222, commi 1 e 2 del presente decreto legislativo;
 2. le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio ai fini delle attività di riciclaggio e di recupero;
 3. gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti.
 Tale Accordo è in corso di negoziazione e nelle more della sua sottoscrizione è vigente l'Accordo Quadro Anci-Conai, 2020-2024 (sottoscritto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 116/20) per i rapporti convenzionali con le PRO aderenti al sistema Conai, compreso CONIP, e l'Accordo Anci-Coripet per le relative quote di competenza. I citati accordi sono attualmente prorogati sino al giugno 2025;
- in coerenza con le definizioni degli Accordi Anci-Conai (sottoscritto per la prima volta nel 1999), nel territorio della Città Metropolitana di Torino a partire dal 2006 è stata progressivamente avviata nei territori dei bacini ACEA, CADOS, CCA, CCS, CISA e, COVAR 14, la raccolta multimateriale di imballaggi plastici, congiuntamente ai metalli;
- l'attuazione dei sopra citati accordi nazionali avviene attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni fra le PRO competenti e i Comuni, ovvero gli Egato ove costituiti o soggetti delegati. Per gli ambiti oggetto del presente accordo i soggetti convenzionati con le PRO COREPLA e CORIPET risultano essere i CAV CCS, CISA e COVAR14 e su delega le società ACSEL e SCS. Le vigenti convenzioni con le sopra richiamate PRO prevedono per la raccolta multimateriale leggera il conferimento diretto presso piattaforme di selezione (denominata CSS) a loro volta convenzionate con tutte le PRO competenti per ognuna delle frazioni di rifiuto costituente in flusso multimateriale leggero (CIAL/CONIP/COREPLA/CORIPET/RICREA); in tali impianti il flusso disomogeneo di rifiuto viene separato in flussi omogenei (flussi per polimero plastico/colore, flussi metallici, flussi di scarti) pronti per le successive fasi di gestione (riciclo, recupero, smaltimento);

RILEVATO INOLTRE CHE

- nel 2020, la Città Metropolitana di Torino, l'Ato-R (le cui funzioni e obbligazioni sono state trasferite all'AR-Piemonte a seguito della sua costituzione) e i Consorzi di Bacino (sostituiti, in applicazione della l.r. 1/18 dagli attuali Consorzi di Area Vasta di cui hanno mantenuto i limiti territoriali, le competenze e tutti i contratti) hanno sottoscritto un Accordo di Collaborazione ai sensi del art. 15 della l. 241/90 al fine e di proseguire in maniera collaborativa ed unitaria le attività funzionali a massimizzare i contributi alla raccolta differenziata dei sistemi EPR, aumentare la qualità della raccolta, la riduzione dei costi di raccolta e di separazione delle diverse frazioni merceologiche, la tracciabilità dei flussi e la trasparenza del processo;
- nel 2025, confermando gli obiettivi espressi nell'Accordo di Collaborazione sopra richiamato, la Città metropolitana di Torino e i CAV ACEA, CADOS, CCA, CCS, CISA e COVAR14, hanno sottoscritto un nuovo Accordo di Collaborazione (repertorio della Città metropolitana di Torino n. 1551/25). In attuazione di tale accordo i singoli consorzi hanno delegato la Città Metropolitana a svolgere il ruolo di stazione appaltante per l'individuazione degli impianti di selezione accreditati come CSS con le PRO;
- uno dei servizi imprescindibili connessi alla gestione e migliore valorizzazione in termini di riciclo ma anche da un punto di vista finanziario è la caratterizzazione merceologica del rifiuto conferito, la cui realizzazione deve essere effettuata da soggetto oltre che dotato di adeguate capacità tecniche e professionali anche da carattere di indipendenza rispetto alle parti.

RICHIAMATO

- lo statuto della Città Metropolitana (art. 11, c. 1 dello Statuto) in attuazione del quale l'Ente promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio metropolitano per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti;
- l'art. 15 comma 1, della Legge 241 del 1990 e s.m.i. ai sensi del quale "... le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'art. 7 del Dlgs 36/2023 che disciplina il principio di auto-organizzazione amministrativa, la cooperazione pubblico-pubblico e l'esclusione dall'ambito di applicazione del codice degli appalti.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Collaborazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 comma 4 del D.lgs. 36/2023, il presente accordo:

- a) realizza una cooperazione tra soggetti pubblici, finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che essi sono tenuti a svolgere, siano prestati nell'ottica di conseguire l'obiettivo della gestionale ottimale dei servizi, che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le parti svolgono sul mercato meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione, come previsto dall'art. 7 comma 4 del D.lgs. 36/2023.

Art. 2 – Oggetto

Il presente Accordo ha la finalità di:

- a) garantire trasparenza, tracciabilità e condivisione dei dati sulla qualità della raccolta *cd multimateriale leggera* oltre che ai sottoscrittori del presente Accordo e agli impianti di selezione individuati (per la cernita del rifiuto in attuazione delle pattuizioni contrattuali), anche alla Regione Piemonte (socio unico di IPLA). Le analisi merceologiche utili ai CAV ai fini del successivo punto c) costituiscono elemento necessario ai fini della definizione di azioni per il miglioramento della qualità della raccolta e/o per la riduzione dei rifiuti di imballaggio delle specifiche componenti della *cd raccolta multimateriale leggera* e della frazione estranea per tutti i sottoscrittori ivi compreso IPLA, che nell'esercizio delle proprie competenze svolge attività di caratterizzazione dei rifiuti, su richiesta della Regione Piemonte per la definizione e l'attuazione delle politiche ambientali del territorio piemontese;
- b) coordinare sul territorio metropolitano di Torino le attività connesse alla gestione della raccolta multimateriale leggera, massimizzando i contributi alla raccolta delle PRO o derivanti dalla vendita sul mercato del rifiuto selezionato e minimizzando i costi di gestione della frazione estranea;
- c) garantire che le analisi merceologiche necessarie a caratterizzare il rifiuto conferito alle PRO presso gli impianti di selezione (CSS) per conto dei CAV CCS, CISA e COVAR14 e delle società ACSEL e SCS (nel seguito anche singolarmente indicati come *conferitore* e complessivamente come *conferitori*) siano rappresentative ed indipendenti;

Art. 3 – Impegni delle parti

Il presente Accordo regola le modalità di realizzazione dell'attività di caratterizzazione merceologica del rifiuto da *cd raccolta multimateriale leggera* prodotta in alcuni ambiti a gestione omogenea del territorio metropolitano e conferito presso gli impianti di selezione individuati mediante procedura di cui all'Accordo di Collaborazione sottoscritto il 9 dicembre 2025 (repertorio della Città Metropolitana di Torino n. 1551/25).

IPLA si impegna a fornire le seguenti prestazioni:

- a) realizzare, sulla base delle specifiche allegate al presente accordo (Allegato 1), i campionamenti e le analisi merceologiche sul rifiuto conferito dai singoli conferitori (ACSEL, CCS, CISA, COVAR14, SCS) presso gli impianti di selezione per ognuno individuati;
 1. il contratto sottoscritto fra il singolo conferitore e l'impianto di selezione individuato prevede che l'appaltatore individuato per la cernita del rifiuto metta a disposizione presso il proprio impianto gli spazi e le attrezzature necessarie all'espletamento delle analisi e fornisca la necessaria assistenza per il tramite del proprio personale.
- b) predisporre una scheda sintetica per ognuno dei campionamenti ed analisi effettuate (contenente oltre che le informazioni di data, ora, luogo, conferitore e provenienza del rifiuto anche il dettaglio delle pesate di ognuna delle frazioni cernite), che dovrà essere sottoscritta oltre che dall'analista anche dal personale dell'impianto di selezione dove è stata effettuata l'analisi;
 1. nel caso in cui l'appaltatore individuato per la cernita del rifiuto ritenga non soddisfacente l'attività svolta da IPLA (rappresentatività del campionamento o esecuzione delle analisi) segnalerà l'accaduto al conferitore, all'IPLA stessa e all'Ufficio ciclo integrato dei rifiuti e economia circolare della Città Metropolitana di Torino che intraprenderà tutte le opportune misure per dirimere la questione, proponendo eventualmente anche modifiche alle modalità di campionamento e analisi. La reiterata segnalazione di non aderenza del servizio di caratterizzazione merceologica potrà comportare la risoluzione del contratto con IPLA.

- c) predisporre ed inviare con cadenza mensile un report incrementale delle analisi contenente:
 - 1. il dettaglio delle singole analisi (dati del conferitore, dati del mezzo campionato, data e luogo di effettuazione del campionamento e dell'analisi, ora di inizio e ora di fine dell'analisi, quantità analizzata e quantità e dettaglio delle frazioni rilevate), realizzate come da specifiche allegate;
 - 2. il riepilogo della media mensile come risultante dalle analisi effettuate nel mese di competenza e della media mobile calcolata con riferimento alle specifiche dell'allegato 1 - METODO AQ 20 dell'AT ANCI-COREPLA e degli eventuali aggiornamenti che dovessero intervenire a seguito della sottoscrizione del nuovo Accordo di Programma Quadro e relativo Allegato Tecnico imballaggi in plastica.
- d) l'evidenza della quantità mensile di frazione estranea rilevata, quantità di imballaggi e frazione merceologica similare di metalli (distinta per acciaio/banda stagnata e alluminio). Tali dati, unitamente ai quantitativi mensili conferiti e rilevati direttamente dell'impianto, saranno oggetto delle fatturazioni attive e passive per i convenzionati oltre che quantificare la quantità di frazione estranea in gestione al conferitore.

Per tutto quanto applicabile le analisi saranno realizzate in coerenza con le procedure tecniche definite dall'AQ20 - "Modalità operative per l'effettuazione del prelievo e dell'analisi merceologica del materiale conferito" e successive versioni rilasciate a seguito dell'approvazione del nuovo Allegato Tecnico imballaggi in plastica in corso di negoziazione.

Annualmente IPLA predispone e trasmette ai sottoscrittori del presente Accordo e alla Regione Piemonte un report di sintesi della qualità del rifiuto analizzata, che riporti fra l'altro la media annuale della qualità rilevata per ognuno dei bacini di conferimento.

Per le sopradette attività IPLA potrà farsi riconoscere dai singoli conferitori un contributo ai costi di realizzazione del complesso delle attività (realizzazione analisi, elaborazione dati, redazione periodici report e trasmissione).

I conferitori (soc. ACSEL, CAV CCS, CAV CISA, CAV COVAR14 e soc. SCS), ognuno per il rifiuto di propria competenza, si impegnano a:

- a) mettere a disposizione i propri rifiuti per l'attività di campionamento e successiva analisi merceologica per la caratterizzazione delle frazioni di rifiuto presso l'impianto di selezione individuato dalla procedura di cui all'Accordo di Collaborazione sottoscritto il 9 dicembre 2025 (rep. Città Metropolitana di Torino n. 1551/25), dando comunicazione in tal senso oltre che al personale impiegato per il trasporto del rifiuto anche al gestore dell'impianto di selezione (CSS) individuato;
- b) trasmettere a IPLA il proprio calendario di conferimento presso il CSS ed ogni sua variazione nel corso di vigenza della presente collaborazione;
- c) riconoscere a IPLA fino a un massimo di 420 €/analisi oltre IVA al 22%, comprensivo dei costi di tutte le attività previste e meglio descritte fra gli impegni di IPLA, a titolo di contributo alle spese/quale compartecipazione alle spese. Tale somma sarà liquidata per rate semestrali, previa emissione da parte di IPLA di fattura, a 30 giorni dal ricevimento delle stesse, e presentazione dei report sopra richiamati. IPLA si impegna ad assolvere gli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nella misura in cui essi trovano applicazione. La somma sopra indicata (420 €/analisi) sarà aumentata di 20 €/analisi per complessivi 440 €/analisi oltre IVA di legge a partire dal quarto anno di attività.

L'AR-Piemonte e la Città Metropolitana di Torino, in maniera collaborativa e ognuno per i propri ambiti di competenza, insieme agli altri soggetti sottoscrittori del presente Accordo, si impegnano a monitorare la qualità della raccolta differenziata di imballaggi in plastica anche come strumento per la definizione di azioni per il miglioramento della qualità delle raccolte e la riduzione degli scarti non recuperabili.

Art. 4 - Durata

Il presente Accordo decorre dal primo giorno successivo alla data di stipula e ha la durata di 5 anni, prorogabile in coerenza con il contratto di cernita fra i singoli conferitori e gli impianti di selezione – CSS individuati.

Art. 5 – Monitoraggio dell'attuazione del presente Accordo

La Città Metropolitana di Torino - Ufficio ciclo integrato dei rifiuti e economia circolare procederà a periodici audit delle attività di analisi merceologiche presso i CSS individuati per la cernita del rifiuto finalizzati alla verifica del servizio.

La Città Metropolitana di Torino si impegna inoltre a svolgere il ruolo di coordinatore degli impegni assunti dai Soggetti sottoscrittori anche mediante la convocazione di incontri periodici al fine di superare eventuali criticità e, in generale, di monitorare l'andamento del presente Accordo di Collaborazione e il servizio affidato.

Art. 6 - Sottoscrizione

Il presente Accordo viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, a tassa fissa (ai sensi dell'art. 4 della parte II tariffa allegata al DPR 131/86) a cura e spese della parte richiedente.

Art. 7 – Foro competente

Per ogni controversia non componibile in via amministrativa è competente il Foro di Torino.

Art. 8 – Informativa privacy

Con riferimento al presente accordo di collaborazione, si precisa che la Città metropolitana di Torino tratta tutti i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente.

Con questa informativa si forniscono le informazioni sul trattamento dei dati previste dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal Decreto legislativo 101/2018.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati

Il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Torino, con sede legale in Corso Inghilterra 7 a Torino, centralino 011 8612111, protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Il Responsabile della Protezione Dati (Data Protection Officer – DPO) è contattabile alla seguente e-mail dpo@cittametropolitana.torino.it

Finalità del trattamento

I dati raccolti saranno trattati ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge connessi all'attuazione del presente Protocollo di Intesa, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale della Città metropolitana di Torino e da soggetti da questi incaricati, e potranno essere oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici competenti in merito alla richiesta. Parte dei dati potrà essere oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della Città metropolitana di Torino, allo scopo di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. I dati non saranno trasferiti a Paesi terzi.

Conservazione dei dati

I dati raccolti saranno conservati nel rispetto delle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno in alcun modo oggetto di processi decisionali automatizzati.

Obbligo di comunicazione dei dati

La comunicazione dei dati è obbligatoria e il mancato conferimento non consente di dare corso all'attività connessa.

Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento (articoli 15-22 del GDPR), oltre al diritto della portabilità dei dati. Inoltre gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo contattando il responsabile della protezione dei dati presso il Garante per la protezione dei dati personali.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente

Per la Città Metropolitana di Torino

sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Per il Consorzio CCS

sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Per il Consorzio COVAR14

sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Per la società SCS

sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Per L'autorità Rifiuti Piemonte

sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Per il Consorzio CISA

sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Per società ACSEL

sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Per la società IPLA

sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1 – SPECIFICHE TECNICHE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ANALISI MERCEOLOGICHE

1. Scopo

Il presente allegato ha la finalità di definire le modalità operative prescritte per il prelievo e la successiva determinazione delle quantità percentuale delle differenti frazioni oggetto di cernita (frazioni di imballaggi plastici e di imballaggi metallici, frazioni estranee) presenti nel materiale conferito presso il centro di selezione – CSS.

Per tutto quanto applicabile e non meglio descritto nel presente documento si rimanda al *Metodo AQ20- Modalità operative per l'effettuazione del prelievo e dell'analisi qualitativa del materiale conferito* e alle eventuali successive versioni rilasciate a seguito del nuovo accordo di comparto in corso di definizione.

2. Frequenza e finalità delle analisi

La frequenza delle analisi è fissata in 3/mese per ognuno dei bacini di conferimento.

3. Modalità di campionamento

L'individuazione del carico da sottoporre ad analisi viene effettuata a cura di IPLA, tenuto conto della programmazione dei conferimenti di ognuno dei conferenti e del luogo di produzione del rifiuto, in modo da assicurare nel corso del tempo una adeguata rappresentatività dell'intero bacino.

Il campione potrà essere analizzato nella stessa giornata del prelievo o in una giornata differente. In tale secondo caso il campione sarà conservato in attrezzature messe a disposizione dell'impianto di selezione, ma IPLA avrà cura di apporre un sigillo a garanzia della corretta conservazione.

4. Modalità effettuazione delle analisi

Le analisi saranno svolte su campioni derivanti da differenti ambiti territoriali/Comuni afferenti al singolo bacino di conferimento, in modo da garantire nel corso delle mensilità una adeguata rappresentatività della composizione merceologica complessiva.

Le analisi potranno essere svolte nella stessa giornata del conferimento del materiale in impianto o in giornate successive, previa segregazione del campione in box o cassoni dedicati, come precedentemente specificato.

Le analisi merceologiche prevederanno la cernita del materiale nelle seguenti frazioni:

- imballaggi in plastica suddivisi in CPL in PET, CPL non in PET, traccianti, altri imballaggi in plastica
- cassette CAC
- cassette CONIP/ortofrutta
- imballaggi in biopolimero plastico biodegradabili e compostabili ai sensi della norma UNI EN 13432 (distinti in imballaggi flessibili e imballaggi rigidi)
- manufatti flessibili non imballo in biopolimero plastico biodegradabili e compostabili ai sensi della norma UNI EN 13432
- manufatti rigidi non imballo in biopolimero plastico biodegradabili e compostabili ai sensi della norma UNI EN 13432
- imballaggi in acciaio e banda stagnata
- FMS in acciaio e banda stagnata
- imballaggi in alluminio
- FMS in alluminio
- manufatti in plastica (altra plastica non imballo)
- capsule per caffè o altre bevande in plastica

- capsule per caffè o altre bevande in alluminio
- sottovaglio < 20 mm
- altra frazione estranea

5. Compilazione report di analisi

A conclusione di ogni analisi IPLA sottoporrà all'appaltatore del servizio di cernita (impianto di selezione), per accettazione, copia del foglio di lavoro delle singole analisi, contenente le seguenti informazioni:

- anagrafica dell'amministrazione aggiudicatrice
- data, ora di inizio e ora di fine analisi, CSS di effettuazione
- quantità di rifiuto analizzato
- dettaglio delle pesate delle singole frazioni analizzate

Nel caso in cui l'appaltatore del servizio di cernita ritenesse non soddisfacente l'attività realizzata (rappresentatività del campionamento o esecuzione delle analisi) segnalerà l'accaduto al proprietario del rifiuto analizzato (CAV o società affidataria del servizio pubblico), all'IPLA e all'Ufficio ciclo integrato dei rifiuti e economia circolare della Città Metropolitana di Torino che intraprenderà tutte le opportune misure per dirimere la questione, proponendo eventualmente anche modifiche alle modalità di campionamento e analisi. La reiterata segnalazione di non aderenza del servizio di caratterizzazione merceologica potrà comportare la risoluzione della collaborazione con IPLA.

Mensilmente IPLA elaborerà, per ciascun bacino di conferimento, un report delle singole analisi, con il dettaglio della provenienza territoriale del campione analizzato. Il report comprenderà anche la documentazione relativa ai quantitativi conferiti e al dettaglio delle quantità dei singoli flussi selezionati (con le specifiche di cui al precedente punto 4), sulla base del quale l'appaltatore del servizio di cernita procederà a emettere la fattura di addebito del servizio di cernita alle singole amministrazioni (CAV o società affidataria del servizio pubblico).

Il report mensile sarà trasmesso in formato editabile e incrementale, entro il quinto giorno lavorativo dalla ricezione da parte dell'appaltatore del servizio di cernita dei dati quantitativi di conferimento e di smaltimento della frazione estranea del soggetto conferitore:

- **all'amministrazione aggiudicatrice (conferitore rifiuto oggetto di caratterizzazione merceologica);**
- **all'appaltatore del servizio di cernita (gestore dell'impianto di selezione);**
- **alla Città Metropolitana di Torino – Osservatorio Rifiuti.**

In attuazione dell'AT ANCI-COREPLA per la restituzione delle quantità sarà utilizzata la media mobile quadrimestrale fatte salve eventuali modifiche che dovessero intervenire sul punto specifico a seguito della sottoscrizione del nuovo Accordo di Programma Quadro e relativo Allegato Tecnico imballaggi in plastica.

Un report sintetico sarà realizzato con cadenza annuale e inviato oltre che all'amministrazione aggiudicatrice e alla Città metropolitana di Torino – Osservatorio Rifiuti anche alla Regione Piemonte e all'Autorità Rifiuti Piemonte.